

STATUTO

ENTA' COOPERATIVA DI COMUNITA' - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIU' TO VIA POLPRESA 5

Numero REA: TO - 1365078

Codice fiscale: 13464550014

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-06-2026 - Statuto completo	2
--	---

ed in parte da persona di mia fiducia, parte a mano e parte a
macchina con nastro indelebile, atto che leggo ai comparenti che lo
confermano e con me Notaio si sottoscrivono ad ore diciotto e
minuti quarantacinque.

Occupi il presente atto ventiquattro facciate fin qui di sei fogli.

IN ORIGINALE FIRMATI:

ALESSANDRA VIETTI

MARIA BERIA D'ARGENTINA

FRANCESCA GABRIELE

MARZIA REY

FRANCESCA DALL'OMO

FRANCESCA AGOSTO

ELISA PEROTTI

CRISTINA PONTRANDOLFO

RICCARDO BORGNINO

SANDRA BELIGNI NOTAIO

Allegato "A" al numero di repertorio 60110/37833

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione - denominazione- sede)

E' costituita una società Cooperativa denominata: "ENTA'
COOPERATIVA DI COMUNITA' - IMPRESA SOCIALE" siglabile "ENTA' COOP.
I.S.".

Alla cooperativa sono applicabili le norme relative all'Impresa

Sociale di cui al D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., agli ETS di cui al D.Lsg. n. 117/2017 e quelle speciali previste dalla Legge Regionale Piemonte n. 13/2021 e successive modifiche ed integrazioni ed in quanto compatibili le norme del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Viù (TO) e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove purchè stabilite nel territorio della Regione Piemonte.

La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo nonché ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico e comunitario)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione è impegnata.

La Cooperativa nasce da un percorso condiviso maturato all'interno della comunità locale, dall'incontro tra persone che vivono, lavorano o hanno un legame profondo con questo territorio e che ne conoscono bisogni, risorse e fragilità.

Nasce dal desiderio di non lasciare che luoghi, relazioni, competenze e opportunità vadano dispersi, ma di trasformarli in un bene comune vivo, accessibile e generativo.

L'iniziativa prende forma dal basso, attraverso l'ascolto, il confronto e la volontà di costruire risposte concrete ai bisogni della comunità, valorizzando ciò che già esiste e creando nuove occasioni di collaborazione, presidio sociale, lavoro e partecipazione.

La Cooperativa intende perciò essere uno strumento comunitario aperto, capace di tenere insieme persone, esperienze e progettualità diverse, con l'obiettivo di rafforzare il legame con il territorio e contribuire al suo sviluppo sociale, culturale ed economico in una prospettiva solidale, sostenibile e condivisa.

Pertanto la cooperativa, per il raggiungimento dello scopo mutualistico, si propone di perseguire gli interessi generali delle comunità dei Comuni delle Valli di Lanzo dei comuni appartenenti alle Unioni Montane Alpi Graie e delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, svolgendo la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori, sia lavoratori e/o soggetti imprenditoriali che utenti finali/consumatori in modo da far conseguire agli stessi condizioni lavorative o beni e servizi nei

settori interessati di cui all'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelli ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci suddetti.

Lo scopo sociale è indirizzato alla promozione dell'autorganizzazione dei cittadini dei Comuni di cui al comma precedente, per il soddisfacimento dei loro bisogni e di quelli delle rispettive comunità, per la promozione della solidarietà, la mutualità, la democraticità, l'impegno verso uno spirito comunitario che promuova e diffonda una cultura ambientale ed etica, di legame con il territorio e di collaborazione con le istituzioni pubbliche.

Infatti la Cooperativa, in quanto impresa sociale e cooperativa di comunità, intende collaborare in modo stabile e strutturato con i Comuni e con gli altri enti pubblici del territorio, anche attraverso gli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e delle ulteriori forme di amministrazione condivisa previste dalla normativa vigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, al fine di concorrere alla definizione, realizzazione e gestione di interventi, servizi e attività di interesse generale coerenti con i bisogni della comunità di riferimento.

Con specifico riguardo ai soci lavoratori, essi intendono perseguire lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche,

sociali, professionali nell'ambito degli obiettivi di cui ai commi precedenti.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici di cui al comma precedente, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni dei soci lavoratori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

Con specifico riguardo ai soci imprenditori, essi intendono perseguire lo scopo di migliorare e valorizzare le proprie attività ottenendo, tramite la gestione in forma associata e la stipula di contratti di scambio con la cooperativa, beni e servizi nei settori di attività di cui al comma successivo, di qualità non inferiore alla media, alle migliori condizioni possibili.

Con specifico riguardo ai soci utenti/consumatori, essi intendono perseguire lo scopo di migliorare le condizioni di vita familiare, ottenendo, tramite la gestione in forma associata e la stipula di contratti di scambio con la cooperativa, beni e servizi nei settori di cui all'oggetto sociale, di qualità non inferiore alla media, alle migliori condizioni possibili.

Con specifico riguardo ai soci volontari, essi intendono concorrere al perseguimento delle finalità sociali e mutualistiche della cooperativa mediante la prestazione personale, spontanea e gratuita

della propria attività, mettendo a disposizione tempo, competenze ed esperienze a beneficio della comunità, dei soci e delle attività svolte dalla cooperativa nei settori di cui all'oggetto sociale.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con lavoratori o imprenditori terzi non soci.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell'articolo 2514 codice civile.

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo promuovendo la costituzione e la crescita di cooperative composte da cittadini appartenenti al territorio di riferimento.

La Cooperativa in quanto Impresa Sociale si prefigge di operare in particolare nei seguenti settori, di cui all'articolo 2 D. Lgs. n. 112/2017:

- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;
- lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa mediante la progettazione di percorsi di formazione ed informazione per i soci, per le scuole, per agenzie varie e terzi in genere;

- lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199);

- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, la progettazione e la gestione di rassegne, cabaret, festival, fiere, eventi speciali, momenti di animazione, conventions, centri turistici e commerciali, cineforum;

- lettera v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Cooperativa ha lo scopo mutualistico di fornire ai propri soci occasioni di lavoro, continuità di impiego e qualità lavorativa, mediante lo svolgimento di attività imprenditoriale in forma associata; a tale fine potrà assumere incarichi da soggetti pubblici e privati di qualsiasi natura, purché rientranti nell'oggetto sociale.

La Cooperativa ha lo scopo mutualistico di fornire ai propri soci a condizioni economico agevolate, in qualità di cooperativa di consumo:

- acquisto, vendita, gestione e distribuzione di prodotti ai soci;
- gestione di servizi comuni (es. utenze, mense, aree ricreative);
- attività di supporto alle esigenze abitative o di consumo dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione nella nota integrativa al bilancio annuale dovrà tenere in considerazione dei diversi tipi di scambi mutualistici presenti nella cooperativa, attraverso il supporto delle scritture contabili interne e con l'indicazione della percentuale di mutualità raggiunta per ciascun scambio mutualistico.

La Cooperativa si propone altresì di promuovere e rafforzare lo spirito di partecipazione civica della comunità di riferimento, favorendo la più ampia partecipazione alle scelte di programmazione e gestione delle attività connesse all'oggetto sociale, anche mediante l'istituzione di forme e strumenti di verifica e confronto comunitario, sia in forma diretta sia attraverso i sistemi resi

disponibili dalle nuove tecnologie.

Ai sensi della L.R. n. 13/2021, la Cooperativa si propone altresì di:

- a) rigenerare processi di sviluppo locale finalizzati al rilancio del territorio e alla coesione sociale;
- b) rafforzare il sistema produttivo locale, a contribuire alla tutela del territorio;
- c) valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali;
- d) favorire la creazione di offerte di lavoro, anche in collaborazione con unioni montane, gruppi di azione locale (GAL) e comunità energetiche;
- e) arginare il fenomeno dello spopolamento delle comunità rurali e delle aree interne e arginare fenomeni di degrado urbano e metropolitano.

La Cooperativa ha inoltre lo scopo di sviluppare tra i soci la solidarietà per l'elevazione morale, materiale e professionale, anche attraverso la gestione di corsi di formazione, istruzione e qualificazione professionale, nonché lo sviluppo di ogni forma di mutua assistenza tra i soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa si propone in particolare di:

1. Servizi culturali, bibliotecari ed educativi di comunità:
 - . la progettazione, organizzazione e gestione di servizi

bibliotecari, biblioteche diffuse di comunità, spazi di lettura,
consultazione, studio e prestito;

. la catalogazione, conservazione, valorizzazione e promozione dei
fondi librari e documentali;

. la promozione della lettura, dell'educazione culturale e
dell'accesso diffuso alla conoscenza;

. la creazione e gestione di spazi di studio, coworking,
formazione, lavoro condiviso e servizi di supporto alla vita
professionale, educativa e associativa della comunità;

. la realizzazione e gestione di attività didattiche, formative,
educative e di doposcuola, nonché di centri estivi, laboratori,
percorsi per l'infanzia, l'adolescenza, i giovani e gli adulti.

2. Valorizzazione della cultura locale e del patrimonio materiale e
immateriale:

. la salvaguardia, valorizzazione, documentazione e trasmissione
della cultura locale e dei saperi tradizionali legati all'ambiente,
alla vita sociale, al lavoro, alla cucina, alla cura della persona
e alle pratiche comunitarie;

. la promozione e diffusione delle pratiche di tradizione orale,
della musica, del canto, del ballo e delle espressioni culturali
tradizionali del territorio;

. la valorizzazione e promozione delle lingue di minoranza e delle
espressioni linguistiche locali, con particolare attenzione al
patrimonio linguistico del territorio;

. la costituzione, raccolta, conservazione e gestione di archivi

sonori, audiovisivi, fotografici e documentali relativi alla
memoria e alla cultura locale;

. la realizzazione di attività di studio, ricerca, documentazione e
divulgazione nei campi demo-etno-antropologici, etnomusicologici,
storici, sociali e territoriali;

. la progettazione e realizzazione di attività culturali,
artistiche, editoriali, cinematografiche, espositive, congressuali,
ricreative e di interesse sociale finalizzate alla promozione e
diffusione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

3. Servizi di comunità, welfare territoriale e iniziative
intergenerazionali:

. la promozione, organizzazione e gestione di servizi utili alla
popolazione e alla comunità locale, con particolare riguardo ai
bisogni delle aree interne e montane;

. la presa in carico, l'organizzazione e la gestione di attività di
assistenza, sostegno, accompagnamento e supporto alle persone e
alle famiglie;

. la progettazione e gestione di iniziative, servizi e spazi
intergenerazionali volti a favorire l'incontro tra età diverse, il
mutuo aiuto, la trasmissione di competenze e il rafforzamento dei
legami comunitari;

. la gestione di centri ricreativi, culturali e sociali, centri per
anziani, attività per bambini, giovani, famiglie e altri servizi di
prossimità;

. la promozione e realizzazione di azioni di welfare comunitario e

di forme di solidarietà organizzata, anche attraverso pratiche di aiuto reciproco, banche del tempo, gruppi di acquisto solidale e altri strumenti di partecipazione civica;

. la promozione della tutela dei diritti umani, civili e sociali, delle pari opportunità, dell'inclusione sociale e del contrasto alle fragilità e alle disuguaglianze.

4. Benessere della persona, salute e qualità della vita:

. la promozione e gestione di attività e servizi rivolti al benessere della persona, al benessere relazionale e alla qualità della vita;

. la progettazione e organizzazione di percorsi e attività in ambito benessere, prevenzione, salute e promozione di corretti stili di vita;

. l'organizzazione di attività, servizi e iniziative rivolti a categorie specifiche, quali a titolo esemplificativo sportivi, anziani, bambini, donne in gravidanza, persone con disabilità, persone in fase di recupero o riabilitazione e altri soggetti con bisogni specifici;

. la realizzazione di progetti integrati di benessere fisico, sociale e comunitario, anche in raccordo con soggetti pubblici, privati e del Terzo settore.

5. Turismo sostenibile, accoglienza e promozione territoriale:

. la gestione di servizi di accoglienza, orientamento e informazione turistica e territoriale, anche in collaborazione con enti pubblici, associazioni, operatori economici e realtà locali;

. la progettazione, organizzazione e gestione di attività di ricettività e accoglienza turistica, compresa la gestione di ostelli, casa per ferie, case vacanza, foresterie, bed & breakfast, strutture ricettive e forme di ospitalità diffusa;

. la gestione, manutenzione, riqualificazione e valorizzazione di immobili e strutture destinati all'accoglienza turistica, sociale o comunitaria;

. la creazione di un'offerta turistica polivalente e integrata, anche mediante la predisposizione e commercializzazione di pacchetti vacanza, esperienze territoriali e servizi coordinati con le altre attività della Cooperativa;

. la promozione di forme di turismo sostenibile, responsabile, lento ed esperienziale, con particolare attenzione al contesto montano, al patrimonio paesaggistico, culturale e produttivo locale;

. l'organizzazione di campeggi temporanei, soggiorni, esperienze guidate e attività di valorizzazione del territorio.

6. Escursionismo, ecoturismo, fruizione del territorio e sport:

. l'organizzazione e conduzione di escursioni, trekking, trekking someggiati, percorsi naturalistici, attività di ecoturismo e altre esperienze guidate nel territorio;

. la promozione, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, motorie, outdoor e ricreative, coerenti con la valorizzazione del territorio e con il benessere della persona;

. la cura, valorizzazione, manutenzione e fruizione di sentieri,

percorsi escursionistici, aree verdi e spazi naturali, anche in collaborazione con enti pubblici e soggetti del territorio.

7. Ristorazione, somministrazione e valorizzazione agroalimentare:

. la gestione di servizi di ristorazione, somministrazione di cibi e bevande, punti ristoro, attività connesse all'ospitalità e alla promozione enogastronomica del territorio;

. la gestione e rivendita di generi alimentari e di prodotti tipici locali;

. il recupero, la valorizzazione, la promozione, la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e gastronomici locali;

. la promozione del patrimonio e delle tradizioni agroalimentari locali, anche mediante eventi, attività divulgative, mercatini, degustazioni, laboratori e percorsi di educazione alimentare.

8. Bottega di comunità, prodotti locali e filiere territoriali:

. la promozione, esposizione, commercializzazione e distribuzione di prodotti locali, artigianali, agricoli e trasformati, anche attraverso botteghe di comunità, punti vendita, mercatini, reti territoriali e filiere corte;

. la creazione e gestione di strumenti di promozione e vendita, anche digitali, compresi piattaforme online ed e-commerce, finalizzati alla valorizzazione del territorio e delle sue produzioni;

. la promozione e vendita di prodotti artigianali, anche derivanti dal riciclo, dal riuso e dal recupero creativo.

9. Agricoltura, ambiente, paesaggio e patrimonio montano:

- . la tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, del patrimonio naturalistico, ambientale, storico, culturale e montano;
- . il recupero e la valorizzazione di zone agricole o forestali marginali, abbandonate o sottoutilizzate;
- . la valorizzazione e, ove possibile, la produzione di colture tipiche alpine e rurali, quali a titolo esemplificativo castanicoltura, canapa, patate, piccoli frutti e altre produzioni locali;
- . la realizzazione di azioni di sostenibilità ambientale, sensibilizzazione e formazione sui temi del cambiamento climatico, del risparmio energetico, della green economy, della transizione ecologica e della difesa del patrimonio montano;
- . la promozione di modelli di sviluppo locale sostenibile fondati sulla cura del territorio, sulla tutela degli ecosistemi e sulla valorizzazione delle risorse locali.

10. Servizi ambientali, manutentivi e di prossimità:

- . la fornitura di servizi ambientali e di manutenzione del verde, di sentieri, spazi pubblici e privati, aree naturali e pertinenze;
- . la fornitura di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici e alle strutture private o collettive, nei limiti consentiti dalla legge;
- . la promozione ed erogazione di servizi specifici rivolti alla comunità, quali a titolo esemplificativo lavanderia comunitaria, pulizia di strutture e alloggi, consegna a domicilio di beni e

generi di prima necessità, servizi di mobilità locale e altri servizi di prossimità a favore di residenti, turisti, anziani e persone con ridotta autonomia;

. lo sviluppo e la gestione di servizi di supporto alle imprese esistenti e alle attività economiche del territorio.

11. Inclusione sociale, accoglienza e integrazione:

. la promozione e realizzazione di iniziative, procedure e progetti volti a sostenere l'accoglienza, l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone migranti e di altri soggetti in condizione di fragilità o vulnerabilità;

. la collaborazione con soggetti pubblici, enti del Terzo settore, associazioni e reti territoriali per la costruzione di percorsi di inclusione, autonomia e partecipazione.

12. Innovazione, ricerca e progettazione territoriale:

. la promozione delle innovazioni, della ricerca scientifica, della sperimentazione sociale e della progettazione territoriale, in particolare nei campi dello sviluppo locale, della pianificazione, della contabilità ambientale, dei servizi ecosistemici e dei modelli di gestione comunitaria;

. la partecipazione a progetti, reti, partenariati e iniziative locali, nazionali ed europee coerenti con gli scopi sociali.

13. Collaborazione con enti, associazioni e pubbliche amministrazioni

. la promozione di sinergie, accordi e collaborazioni con associazioni, enti del Terzo settore, istituzioni pubbliche,

operatori economici, realtà culturali, educative e sociali del territorio per il perseguimento di scopi comuni;

. la promozione, l'attivazione e la gestione, anche in partenariato con i Comuni, gli altri enti pubblici, gli enti del Terzo settore e i soggetti attivi del territorio, di percorsi di co-programmazione, co-progettazione, amministrazione condivisa e gestione collaborativa di beni, servizi, attività e interventi di interesse generale, con particolare riguardo alla rigenerazione comunitaria, ai servizi culturali, sociali, educativi, turistici e territoriali.

Le attività sopra indicate potranno essere svolte dalla Cooperativa sia direttamente sia indirettamente, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni, imprese, professionisti, lavoratori autonomi, volontari ed altri soggetti del Terzo settore, secondo le modalità organizzative ritenute di volta in volta più idonee al perseguimento dell'oggetto sociale.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, patrimoniali, immobiliari, mobiliari, finanziarie e organizzative necessarie o utili, nei limiti consentiti dalla legge e purché strumentali al conseguimento degli scopi sociali.

In particolare, la Cooperativa potrà:

- richiedere e utilizzare contributi, finanziamenti, agevolazioni e provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali e da soggetti pubblici e privati;

- acquistare, costruire, ristrutturare, trasformare, permutare, alienare, prendere o concedere in locazione, affitto, comodato o uso beni mobili, immobili e impianti necessari allo svolgimento delle attività sociali, ivi compresa la sede sociale;

- acquistare, prendere o concedere in affitto, uso o comodato aree e terreni agricoli o di altra natura funzionali allo svolgimento delle attività sociali;

- aderire o partecipare a enti, organismi, consorzi, reti, associazioni e soggetti economici o cooperativi diretti a consolidare e sviluppare l'attività sociale e il movimento cooperativo;

- avvalersi di dipendenti, collaboratori, professionisti, lavoratori autonomi, imprese, volontari e altri soggetti utili allo svolgimento delle attività sociali;

- prestare garanzie, fidejussioni e altre forme di supporto nei limiti di legge e purché funzionali al perseguimento degli scopi sociali.

In ragione dell'evoluzione delle esigenze della comunità di riferimento la Cooperativa si propone di estendere il proprio oggetto sociale, sia attraverso una maggiore articolazione della propria attività, sia promuovendo o aderendo ad iniziative che favoriscano la crescita della comunità attraverso il concorso di una pluralità di imprese associate in rete.

La Cooperativa potrà inoltre compiere, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni,

tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili al conseguimento dello scopo sociale e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti al medesimo e, in particolare, a solo titolo esemplificativo:

- 1) - contrarre mutui passivi anche ipotecari, rilasciare fidejussioni e altre garanzie sia reali che personali; assumere, con responsabilità limitata e non ai fini di collocamento, né in modo prevalente, partecipazioni e interessenze in altre società di capitali italiane o estere, partecipare a joint venture, partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati;
- 2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;
- 3) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- 4) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con

apposito regolamento approvato con deliberazione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;

5) - partecipare allo sviluppo ed al finanziamento di altre cooperative;

6) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle vigenti norme in materia, delle attività riservate agli iscritti in albi o collegi relativi alle c.d. professioni protette e di ogni altra operazione comunque vietata per le società cooperative dalle vigenti e future disposizioni di legge.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di Soci Cooperatori coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possano partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Potranno anche assumere la qualifica di Soci Cooperatori:

- le persone svantaggiate di cui al comma 4 dell'articolo 2 D.Lgs. n. 112/2017;
- le persone disoccupate o che si trovino nella necessità di lavorare;
- i soci utenti.

Sono Soci Volontari coloro che prestano la loro attività nella Cooperativa gratuitamente; i Soci Volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro Soci ed il loro numero dovrà rispettare quanto statuito dall'articolo 13 comma 2 D.Lgs. n. 112/2017.

Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita l'ammissione come Soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere Soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Ricorrendo i presupposti di legge, possono inoltre essere Soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative.

Ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 13/2021, la Cooperativa ha in prevalenza:

1) soci persone fisiche residenti, domiciliate o che a vario titolo operano, anche con la propria attività lavorativa o professionale, con carattere di continuità nella comunità interessata;

2) compatibilmente con lo scambio mutualistico, soci persone giuridiche, soggetti e organizzazioni che hanno fissato la propria sede legale o operativa nella comunità interessata e che in essa operano con carattere di continuità. In virtù dello scambio mutualistico che si realizza, possono assumere la qualifica di soci gli enti locali, sul cui territorio opera la cooperativa di comunità, nonché altri enti pubblici.

Tali limitazioni non si applicano ai soci possessori di strumenti finanziari.

Possono infine essere ammessi alla Cooperativa Soci Sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, inclusi nella più generale categoria dei possessori di strumenti finanziari partecipativi, il tutto secondo quanto disciplinato dal successivo

Titolo IV.

Art. 6 (Categoria speciale di Soci)

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, potrà essere istituita dalla Cooperativa una categoria speciale di Soci Cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei Soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci Cooperatori.

La durata dell'appartenenza del Socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge. Al termine di tale periodo detti Soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri Soci Cooperatori.

All'atto dell'ammissione l'Organo amministrativo determinerà altresì i criteri e le modalità attraverso i quali si articoleranno le fasi di formazione o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa.

I Soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai Soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, tranne per quanto riguarda il

diritto di voto, a loro riservato esclusivamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio ed in quelle relative alle cariche sociali, nonché nelle assemblee straordinarie di modifica dello Statuto. Ai Soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

I Soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente Statuto. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della relativa domanda.

I Soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente Statuto.

Detti Soci possono inoltre essere esclusi qualora l'Organo amministrativo accerti:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo.

La domanda della persona fisica dovrà indicare:

a) - nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio e codice fiscale;

b) - l'interesse a far parte della Cooperativa;

c) - l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo Statuto e dai regolamenti interni;

d) - il numero delle quote che intende sottoscrivere;

e) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;

f) - l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle persone giuridiche, società, associazioni od enti che intendono essere ammessi, nei casi consentiti, dovrà specificare:

1) - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione;

2) - la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la

deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 112/2017, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

Art.8 (Domicilio dei Soci)

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è

quello risultante dal libro Soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Obblighi dei Soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i Soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a partecipare all'attività della società salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di Socio;

d) a non aderire ad altre cooperative che, nello stesso ambito territoriale di riferimento di cui all'art. 3, perseguano scopi sociali in tutto o in parte coincidenti con quelli della Cooperativa ed esercitino in modo prevalente attività effettivamente concorrenti con essa, nonché a non prestare lavoro a

favore di terzi esercenti imprese che svolgano, nel medesimo ambito territoriale, attività direttamente concorrenti con quelle della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto instaurato, delle modalità di svolgimento dello stesso e della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa;

f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Art. 10 (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 11 (Recesso del Socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il Socio sovventore, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per

cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa;

e) che non sia più interessato all'acquisto agevolato dei beni/servizi messi a disposizione della cooperativa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi di legge.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra Socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decidere, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei Soci.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci o inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al Socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

c) che, previa intimazione da parte degli Amministratori, con termine di almeno 30 (trenta) giorni, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi alla società un danno ingiusto;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre

opposizione ai sensi di legge, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da Socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai Soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ai sensi dell'articolo 8 D.Lgs n. 112/2017, il socio escluso che non è d'accordo può adire l'assemblea dei soci o un altro organo eletto dalla medesima, in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci.

Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla camera arbitrale di Torino istituita presso la competente Camera di Commercio.

Art. 14 (Liquidazione)

I Soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote effettivamente liberate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,

limitatamente al Socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato e fermo comunque quanto statuito dall'articolo 3 D.Lgs. n. 112/2017.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, c.c.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del Socio)

In caso di morte del Socio persona fisica, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del Cod. Civ.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

Comunque, la Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 Cod. Civ.

Il Socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle quote.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del Socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

Art. 17 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 18 (Conferimento e quote dei Soci sovventori)

I conferimenti dei Sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 26 comma primo, lettera a), punto 2), del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna. Ogni Socio sovventore deve sottoscrivere almeno una quota. Le ulteriori quote eventualmente sottoscritte dovranno essere in numero intero e per multipli del valore nominale unitario di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, primo comma c.c..

Art. 19 (Alienazione delle quote dei Soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in sede di emissione, le quote dei Sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al

Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire le quote, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito o, in mancanza, il Socio sarà libero di vendere le proprie quote al soggetto da lui indicato.

Art. 20 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai Soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei Soci Cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i Soci Cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Ai Soci sovventori sono attribuiti voti nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, dalla delibera di

emissione e dal relativo regolamento, in relazione ai conferimenti effettuati, fermo restando che i voti ad essi attribuiti non possono complessivamente superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso i voti attribuiti ai Soci sovventori non devono superare i limiti di legge.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai Soci Cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione e del collocamento delle quote.

Art. 21 (Recesso dei Soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Cod. Civ., ai Soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto per essi espressamente stabilito dal presente

Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci Cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Art. 22 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari ex art. 2541 c.c. per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei Soci dalla legge o dal presente Statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori delle quote di partecipazione Cooperativa.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni quota posseduta. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei Soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di quote di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 23 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Cod. Civ., il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle quote stabilito dall'Assemblea in sede di

emissione delle quote medesime.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire:

- a) esclusivamente al valore nominale;
- b) attribuendo anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dall' uscente.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) - dai conferimenti effettuati dai Soci Cooperatori e dai Soci Volontari, rappresentati da quote del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna. Ciascun socio, all'atto dell'ammissione, dovrà sottoscrivere un numero minimo di 10 (dieci) quote, per un valore complessivo non inferiore ad euro 250,00 (duecentocinquanta), fermo restando il rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente.
- Le quote complessivamente detenute da ciascun Socio non possono essere superiori ai limiti di legge;
- 2) - dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) - dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore

delle quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi

ed agli eredi di Soci deceduti;

c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai Soci;

d) - dalla riserva straordinaria;

e) - da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i Soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

In ogni caso è vietata la distribuzione di riserve tra i Soci Cooperatori.

Art. 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote dei Soci Cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente articolo 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere

nel libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

Gli Amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare quote della Società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei Soci e della comunità tutta.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ed in particolare all'articolo 3 D.Lgs. n. 112/2017, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i Soci sovventori

sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto al riguardo dal presente Statuto.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai Soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e fermo quanto statuito dall'articolo 3 D.Lgs. n. 112/2017.

L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 27 (Ristorni)

I ristorni, disciplinati dall'art. 2545-sexies, c.c., costituiscono un istituto peculiare nella disciplina della società cooperativa, attraverso il quale il socio vede tradotto in termini monetari il vantaggio mutualistico conseguito con la partecipazione all'attività dell'impresa.

Il ristorno ai soci cooperatori potrà essere erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno potrà essere allocato a conto economico o deliberato come destinazione di utile; si rinvia ad apposito regolamento la determinazione delle modalità e dei criteri di contabilizzazione e di erogazione.

Il ristorno è ripartito tra i Soci Cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito Regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- a) la quantità e la qualità di servizi prestati in Cooperativa;
- b) il tempo di permanenza in Cooperativa.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun Socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.
- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al Titolo IV.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Sindaco Unico o il Collegio sindacale, se nominato.
- d) la Consulta della Comunità.

La Consulta della Comunità è organo consultivo della Cooperativa, istituito al fine di favorire l'ascolto della comunità di

riferimento, il confronto con i soggetti del territorio e l'emersione di bisogni, proposte e linee di sviluppo coerenti con l'oggetto sociale.

Essa svolge funzioni di proposta, ascolto e raccordo tra la Cooperativa e la comunità locale, con particolare riguardo alla progettualità condivisa con associazioni, enti del Terzo settore, operatori economici, istituzioni locali e altri soggetti portatori di interesse.

La Consulta è composta da rappresentanti di categorie significative della comunità locale, individuate dall'Assemblea o dal regolamento interno, in modo da garantire pluralità, rappresentatività territoriale e coerenza con le finalità della Cooperativa.

Le modalità di nomina, convocazione, funzionamento e durata della Consulta sono disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea.

La Consulta ha funzione esclusivamente consultiva e non esercita poteri gestionali né di rappresentanza della Cooperativa.

Si richiama quanto statuito all'articolo 7 del D.Lgs. 112/2017 in materia di requisito di indipendenza, professionalità e onorabilità per coloro che assumono cariche sociali all'intero della cooperativa.

Art. 29 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività

dell'organo amministrativo, ad opera del collegio sindacale, se nominato, mediante avviso almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta elettronica certificata) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro Soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica semplice o certificata comunicati dai Soci alla società e debitamente annotati sul detto libro Soci).

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - anche fuori dalla sede sociale purché in Italia - la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia in tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche mediante collegamento audio/video e ciò, salvo diverse previsioni di legge, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il

segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del comma precedente) le modalità per effettuare il collegamento audio/video.

Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio, destina gli utili e ripartisce i ristorni;

2) approva il bilancio sociale ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017;

3) procede alla nomina degli Amministratori;

4) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci se nominati;

- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se nominati;
- 8) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 9) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello Statuto, fatte salve le competenze come infra attribuite al Consiglio di Amministrazione;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero quando ne è fatta richiesta dal Collegio Sindacale, se nominato, o da tanti Soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i Soci e nella domanda scritta agli Amministratori sono indicati gli argomenti da trattare.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza

ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza assoluta dei voti dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei Soci Cooperatori risultanti dal libro dei Soci.

Quando si tratta di deliberare la modifica dello scopo e/o dell'oggetto sociale, la fusione o lo scioglimento anticipato della società, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della

maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto.

Art. 32 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il numero dei voti spettanti a ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Le votazioni si fanno in modo palese.

All'Assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'associazione di categoria a cui la Cooperativa eventualmente aderisce.

Art. 33 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun Socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i Soci sovventori si applica il precedente articolo 20.

I Soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta.

Nessun Socio può rappresentare per delega più di due Soci avente diritto al voto, nel rispetto, in ogni caso, di quanto disposto nell'art. 2372 del Cod. Civ.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 35 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i Soci Cooperatori, e/o tra le persone indicate dai Soci Cooperatori persone giuridiche.

I Soci finanziatori non possono in ogni caso nominare più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo

superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente se questi non sono nominati dall'assemblea.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. e siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. Non possono essere altresì nominati alla carica di amministratori i soggetti non soci che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 C.C. e che non abbiano una comprovata esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovvero di imprese che abbiano operato nel settore economico identico o affine a quello descritto nell'oggetto sociale.

È obbligatoria l'elezione di almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti qualora la cooperativa ricada nelle condizioni previste dall'articolo 11, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 112/2017 e non possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società

costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 36 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del Codice Civile.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e

Sindaci effettivi se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono

tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 38 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 39 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 C.C..

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 40 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente

perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano, se nominato, al Vicepresidente.

Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 41 (Il Sindaco Unico/Collegio Sindacale - Controllo contabile)

Se obbligatorio per legge o per scelta volontaria dell'Assemblea, la cooperativa nomina un Sindaco Unico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2477 del C.C. oppure un Collegio Sindacale che si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci supplenti.

Il Sindaco Unico o il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Il Sindaco Unico o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Sindaco Unico e/o il collegio Sindacale ha tutti i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c.

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo che, ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis, ultimo comma c.c., l'Assemblea non affidi detto controllo al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato ed i suoi componenti abbiano i prescritti requisiti di legge.

Articolo 42 - Volontariato

Nell'impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano

attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 43 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui agli all'art. 5 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto un ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale,

con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le modalità di coinvolgimento individuate dall'impresa Sociale terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale. Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:

- a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci;
- b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 44 - Modalità di partecipazione all'assemblea dei soci di soggetti, esterni alla cooperativa, appartenenti alla comunità di riferimento

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 2, lettera d) della Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2021, il Consiglio di

Amministrazione dovrà indire, compatibilmente con l'ordine del giorno stabilito e nei casi in cui le materie trattate non siano di competenza esclusiva dei soci, un'assemblea che possa prevedere anche la presenza e la partecipazione di soggetti esterni interessati alla cooperativa, appartenenti alla comunità di riferimento.

Le modalità di partecipazione di questi soggetti sono rimesse, su proposta del Consiglio di Amministrazione, alla volontà decisionale dell'Assemblea dei soci svolta antecedentemente all'assemblea suddetta.

Art. 45 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento dell'impresa Sociale.

In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 46 (Liquidatori)

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

Art. 47 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai Soci sovventori e dai possessori di quote di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, nonché dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci Cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 26, lettera c) nonché dell'eventuale sovrapprezzo e dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 48 - Albo delle cooperative di comunità

In conformità all'art. 3 della Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2021 e da ultimo la deliberazione della Giunta Regionale del 13 aprile 2026, n. 15-2430, ai fini di poter ottenere il

riconoscimento di "Cooperativa di Comunità", la società dovrà presentare domanda di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative di comunità.

L'iscrizione all'Albo delle Cooperative di comunità sarà possibile solo qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2 della Legge regionale di cui al comma 1, richiamate espressamente agli artt. 3, 5, 6 e 30 del presente statuto.

Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità tra i Soci Cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 50 (Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibili, le disposizioni contenute ai sensi della L.R. n. 13/2021 in materia di Cooperative di Comunità e da ultimo la deliberazione della Giunta Regionale del 13 aprile 2026, n. 15-2430 e in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative

secondo il modello di società a responsabilità limitata, nonché la
legislazione speciale in materia cooperativistica.

VISTO PER ALLEGATO

IN ORIGINALE FIRMATI:

ALESSANDRA VIETTI

MARIA BERIA D'ARGENTINA

FRANCESCA GABRIELE

MARZIA REY

FRANCESCA DALL'OMO

FRANCESCA AGOSTO

ELISA PEROTTI

CRISTINA PONTRANDOLFO

RICCARDO BORGNINO

SANDRA BELIGNI NOTAIO

**In corso di registrazione ai sensi dell'art. 66 del D.P.R.
131/86.**

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera
di Commercio di Torino - Autorizzazione del Ministero delle
Finanze - Direzione Generale delle Entrate per il Piemonte -
Sezione Distaccata di Torino n. 9/2000 del 26 settembre
2000.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del

documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22,

secondo comma, del D.lgs 82/2005.